

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli/Repubblica federale di Germania

(Causa C-228/06) ⁽¹⁾

(Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera prestazione dei servizi — Obbligo di disporre di un visto per l'ammissione nel territorio di uno Stato membro)

(2009/C 90/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrenti: Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli

Convenuto: Bundesrepublik Deutschland

Con l'intervento di: Bundesagentur für Arbeit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Interpretazione dell'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia 23 novembre 1970 (GU L 293, pag. 4) — Validità dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81, pag. 1) — Nuove restrizioni alla libera prestazione dei servizi — Obbligo per un cittadino turco operante alle dipendenze di un'impresa di trasporti turca in qualità di conducente di un automezzo pesante di essere provvisto di un visto per poter entrare nel territorio di uno Stato membro, laddove al momento

dell'entrata in vigore del Protocollo addizionale un obbligo in tal senso non sussisteva

Dispositivo

L'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'introduzione, a far data dall'entrata in vigore di detto protocollo, del requisito di un visto per consentire a cittadini turchi, come i ricorrenti nella causa principale, di entrare nel territorio di uno Stato membro al fine di effettuare prestazioni di servizi per conto di un'impresa avente sede in Turchia, allorché, a tale data, detto visto non era richiesto

⁽¹⁾ GU C 190 del 12.8.2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 febbraio 2009 — Koldo Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento europeo

(Causa C-308/07 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Normativa concernente le spese e le indennità dei deputati europei — Recupero per compensazione delle somme indebitamente versate — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Diritto ad un giudice imparziale — Autorità di cosa giudicata — Principio di buona amministrazione)

(2009/C 90/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (rappresentante: avv. D. Rouget)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, C. Karamarcos e D. Moore, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 24 aprile 2007, causa T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento, con cui il Tribunale ha in parte dichiarato manifestamente irricevibile e in parte respinto in quanto manifestamente infondato il ricorso del ricorrente diretto all'annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo 22 marzo 2006, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale 22 dicembre 2005, causa T-146/04, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento — Interpretazione dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale e del principio d'imparzialità — Interpretazione dell'art. 27 della regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Gorostiaga Atxalandabaso è condannato alle spese.

(¹) GU C 211 dell'8.9.2007.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landgericht Mannheim — Germania) — Procedimento
penale a carico di Karl Schwarz**

(Causa C-321/07) (¹)

(Direttiva 91/439/CEE — Possesso di patenti di guida di diversi Stati membri — Validità di una patente di guida rilasciata prima dell'adesione di uno Stato — Revoca di una seconda patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza — Riconoscimento della patente di guida ottenuta precedentemente al rilascio della seconda patente poi revocata per inidoneità del suo titolare — Termine del periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente che accompagna un provvedimento di revoca di una patente di guida)

(2009/C 90/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Mannheim

Imputato nella causa principale

Karl Schwarz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Mannheim — Interpretazione degli artt. 7, n. 5 e 8, nn. 2 e 4 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la pa-

tente di guida (GU L 237, pag. 1) — Titolare di più patenti di guida — Validità di una patente di guida rilasciata, prima dell'adesione, dallo Stato membro del cittadino — Mancato riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza sul rispettivo territorio, dopo il periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente, di una patente di guida ottenuta, prima dell'adesione, in un altro Stato membro prima della scadenza di un periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente

Dispositivo

- 1) Si deve interpretare l'art. 7, n. 5, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, nel senso che non osta a che un cittadino di uno Stato membro possieda contemporaneamente due patenti di guida valide, di cui una è una patente comunitaria e l'altra una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora entrambe siano state ottenute prima dell'adesione di quest'ultimo Stato all'Unione europea.
- 2) Gli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, non ostano a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato prima dell'adesione di quest'ultimo all'Unione europea, qualora tale patente sia stata rilasciata precedentemente ad una patente di guida rilasciata dal primo Stato membro in cui tale seconda patente sia stata revocata per inidoneità alla guida del suo titolare. Il fatto che tale rifiuto abbia luogo trascorso il periodo di divieto di richiedere una nuova patente che accompagna detta revoca è, a tale proposito, privo di pertinenza.

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Kamino International Logistics BV**

(Causa C-376/07) (¹)

(Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Monitor del tipo a cristalli liquidi (LCD) dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito — Voce 8471 — Voce 8528 — Regolamento (CE) n. 754/2004)

(2009/C 90/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden